

**Comune di Dronero (CN)**

**Revisore Unico**

**Verbale n. 21 del 22 dicembre 2022**

**PARERE SULLA RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 311 IN  
DATA 29 NOVEMBRE 2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000**

In conformità agli obblighi di vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, posti a carico del Revisore, dall'art 147 quinquies del Tuel;

Preso atto che il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità del Comune di Dronero ed è svolto nel rispetto delle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione;

Visto il disposto dei commi 4 e 5 dell'art 175 Tuel:

*"4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

*5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata."*

**Il Revisore** ha condotto delle verifiche sulla documentazione ricevuta avente ad oggetto la variazione di bilancio adottata – in via d'urgenza – da parte della Giunta - con l'obiettivo primario di appurare che le variazioni prospettate assicurino – comunque - il mantenimento del pareggio di bilancio.

Dalle elaborazioni condotte è risultato che:

- Visto l'allegato prospetto di variazione al Bilancio di Previsione 2022 – 2024, in cui i totali delle variazioni fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese pareggiano:



A) Variazioni per maggiori entrate	€uro	72.489,71
B) Variazioni per minori entrate	€uro	0,00
C) Avanzo esercizio applicato	€uro	0,00
<b>Totale risorse</b>	<b>€uro</b>	<b>72.489,71</b>

A) Variazioni per maggiori uscite	€uro	72.489,71
B) Variazioni per minori uscite	€uro	0,00
<b>Totale impieghi</b>	<b>€uro</b>	<b>72.489,71</b>

La verifica delle **motivazioni relative all'urgenza addotte dalla Giunta** per l'adozione delle singole variazioni ha dato il seguente esito:

Giudizio di coerenza sull'apposizione dell'urgenza:	positivo	<input checked="" type="checkbox"/>	negativo	<input type="checkbox"/>
---	----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Rispetto alle voci di **entrata** oggetto di **variazione**:

Giudizio di congruità e attendibilità contabile:	positivo	<input checked="" type="checkbox"/>	negativo	<input type="checkbox"/>
--	----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Riguardo alle voci di **spesa** oggetto di **variazione**:

Giudizio di congruità e attendibilità contabile:	positivo	<input checked="" type="checkbox"/>	negativo	<input type="checkbox"/>
--	----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

In questo contesto è stato accertato che nel **Prospetto (aggiornato) sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2022-2024** contenente le **previsioni di competenza triennali**:

1] le **entrate finali** sono quelle rilevate ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, al netto dei contributi a valere sul fondo IMU-Tasi (comma 20, art 1, L. 208/15) e le **spese finali** sono quelle riportate ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;



2] non sono stati considerati nel saldo gli stanziamenti di spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e dei Fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione,

3] nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il **fondo pluriennale vincolato**, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

In conclusione, il Revisore,

- in attuazione della sua funzione di espressione di pareri consultivi al Consiglio, nelle materie indicate dall'art 239 comma 1°, lett. b] del Tuel;
- posto che l'oggetto delle verifiche condotte rientra nella materia di cui al punto b.2] del 1° comma, art 239 Tuel;
- preso atto che il parere è un atto valutativo con cui viene espressa una *"manifestazione di giudizio strumentale all'emanazione di un provvedimento consiliare"*,

esprime:

- **parere positivo** - senza rilievi da porre - sulla proposta di deliberazione consiliare di ratifica - ai sensi del comma 4 dell'art 175 Tuel della (quarta) variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta;
- **giudizio positivo di congruità, coerenza ed attendibilità contabile** delle previsioni di bilancio assestate, motivato dal fatto che le verifiche sopra rappresentate permettono di affermare - con ragionevole certezza - che le variazioni prospettate assicurano:

Δ il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio, richiesti dall'art 193 Tuel, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6 Tuel,

Δ il raggiungimento del saldo-obiettivo di finanza pubblica di cui all'art 1, comma 466 della Legge n. 232/2016.

22 dicembre 2022

IL REVISORE UNICO



